

Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari

È consentito agli esercizi commerciali - esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita - di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge 405/2001) e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché dei medicinali veterinari, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.

La vendita di tali farmaci da banco e medicinali veterinari è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine. L'attività è censita al punto 30 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madaia 2).

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in un esercizio di vicinato

Si applica il **regime amministrativo della SCIA unica** (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato, utilizzando il **codice attività 47.10.0R**
- la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Regione e al Ministero della Salute.

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco in una media struttura di vendita

Si applica il **regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso**, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, **più comunicazione ad Ente terzo**.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il **codice attività 47.10.2R**
- la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in una grande struttura di vendita

Si applica il **regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso**, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, **più comunicazione ad Ente terzo**.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il **codice attività 47.10.4R**
- la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

In caso di attività commerciale già avviata

Si applica il **regime amministrativo della comunicazione** (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.

E' sufficiente una comunicazione, da presentare alla Regione e al Ministero della Salute per il tramite dello Sportello Unico PER e le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice dell'attività in essere**.